Pubblicato il 06/11/2026

Firmato digitalmente

N. 06301/2026 REG.PROV.CAU.
N. 02846/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rosario Rosato Forti, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, che si dichiara antistatario, Santi Delia, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore,* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fabio Brancato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026";
- dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025;
- del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418;
- del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418";
- del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025;

- del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025";
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026";
- dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia";
- dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero";
- dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025";
- del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi";
- del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE";

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”;
- del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”;
- dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
- dell’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”;
- dell’allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”;
- dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”;
- delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025;
- degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d’esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi;
- della Nota informativa MUR dell’8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia,

a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

-delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente;

- di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata;
- del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e,

comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo;

- del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione;
- dei verbali di correzione dei compiti;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026;
- del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e

comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e *in parte qua* e nella parte in cui occorrer possa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato gli atti disciplinanti la procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nonché le graduatorie nazionali pubblicate in data 8, 21 e 28 gennaio 2026, nella parte in cui non è risultata collocata in posizione utile per l'ammissione al corso prescelto;
- il ricorrente ha conseguito una valutazione sufficiente nell'esame di fisica, pari a 19,1 punti, risultando inserito nella graduatoria nazionale con il punteggio complessivo di 119,1 e collocato nella posizione n. 19.525, senza tuttavia conseguire l'assegnazione di una sede;
- con il ricorso introduttivo sono stati dedotti plurimi profili di illegittimità concernenti, tra l'altro, i criteri di formazione della graduatoria nazionale,

l’attribuzione dei punteggi premiali previsti dal d.m. n. 1115/2025, il mancato scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti rimasti vacanti, la tutela dell’anonimato e le modifiche intervenute nel corso della procedura con riguardo alle condizioni di ammissione e alle modalità di recupero dei crediti formativi;

- con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha ulteriormente contestato le modalità di predisposizione e correzione delle domande a completamento, deducendo, in particolare, la non univocità di alcuni quesiti delle prove di chimica e fisica e delle relative chiavi di risposta, nonché la mancanza di criteri nazionali uniformi nella valutazione degli elaborati, e chiedendo, per l’effetto, il ricalcolo del punteggio conseguito;

- con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha dichiarato di insistere, ai fini cautelari, esclusivamente sul terzo motivo del ricorso introduttivo e sul sesto motivo aggiunto, relativi al mancato scorrimento della graduatoria, nonché sul primo motivo aggiunto, volto a ottenere il ricalcolo del punteggio;

- a sostegno della domanda relativa allo scorrimento, il ricorrente ha richiamato le ordinanze con le quali il Consiglio di Stato, in controversie analoghe, ha ordinato all’Amministrazione di effettuare uno scorrimento virtuale con riferimento alle specifiche posizioni degli appellanti vittoriosi, deducendo che i posti ancora disponibili sarebbero in numero superiore a quello dei ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli;

Considerato che la misura cautelare da ultimo richiesta non consiste soltanto nell’ammissione in sovrannumero, bensì, in via principale, nella partecipazione allo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione dei posti rimasti vacanti e nel ricalcolo del punteggio conseguito nelle prove;

Rilevato, quanto alla richiesta di ricalcolo, che le censure articolate con il primo motivo aggiunto investono l'univocità scientifica e semantica di alcuni quesiti, l'eterogeneità delle risposte considerate valide dall'Amministrazione e gli effetti che la prospettata ambiguità avrebbe prodotto sulla condotta tenuta dal candidato nello svolgimento delle prove;

Considerato che le questioni così prospettate non si risolvono nella denuncia di un errore materiale immediatamente riconoscibile nella correzione dell'elaborato, ma richiedono la verifica della formulazione dei singoli quesiti, delle risposte fornite o omesse dal ricorrente, delle chiavi di correzione elaborate a livello nazionale e dell'effettiva incidenza delle irregolarità dedotte sul punteggio attribuito e sulla posizione conseguibile in graduatoria;

Ritenuto, pertanto, che, allo stato e nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, non sia possibile riconoscere direttamente al ricorrente il maggior punteggio richiesto, né stabilire con sufficiente certezza quale sarebbe la posizione da questi occupata in graduatoria all'esito dell'eventuale ricalcolo, trattandosi di profili che richiedono un compiuto approfondimento in sede di merito;

Rilevato, quanto alla domanda di partecipazione allo scorrimento, che le allegazioni relative al numero dei posti disponibili e dei ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli non consentono, di per sé, di accertare che il ricorrente, avuto riguardo alla posizione occupata nella graduatoria nazionale, all'ordine delle preferenze espresse e alla posizione dei candidati che lo precedono, conseguirebbe effettivamente l'assegnazione di uno dei posti vacanti;

Considerato, inoltre, che l'effettuazione di uno scorrimento virtuale circoscritto ai soli candidati destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, senza una complessiva ricostruzione della graduatoria e senza la contestuale considerazione delle posizioni di tutti i candidati aventi titolo, pone questioni applicative suscettibili di incidere

sull'unitarietà della procedura, sull'effettiva disponibilità dei posti e sulla parità di trattamento tra soggetti collocati nella medesima graduatoria;

Considerato che tali criticità risultano accentuate dalla possibile instaurazione di una pluralità di scorrimenti virtuali riferiti a platee di candidati progressivamente variabili in ragione degli esiti dei singoli giudizi cautelari, con il conseguente rischio di rendere incerta tanto l'individuazione dei posti effettivamente disponibili quanto la posizione comparativa dei candidati aspiranti alla relativa assegnazione;

Considerato, altresì, che la Sezione ha sinora espresso, nell'ambito del cospicuo contenzioso formatosi in materia, un orientamento cautelare contrario alla generalizzata ammissione con riserva e in sovrannumero, in ragione delle conseguenze suscettibili di derivare dalla diffusa applicazione di tale misura sull'ordinato svolgimento delle attività didattiche, sulla programmazione dell'offerta formativa e sulla stabilità degli esiti della procedura nazionale, nonché della situazione di precarietà nella quale verrebbe a trovarsi lo stesso studente ammesso con riserva, esposto al rischio di dover interrompere il percorso accademico intrapreso qualora l'ammissione non fosse confermata all'esito del giudizio di merito;

Rilevato che una corrispondente situazione di precarietà caratterizzerebbe anche l'eventuale assegnazione di un posto vacante disposta in sede cautelare, atteso che la prosecuzione del percorso di studi resterebbe comunque subordinata all'esito del giudizio di merito;

Considerato, peraltro, che, anche in sede di appello cautelare, sono emersi orientamenti non univoci, pure con riferimento a fattispecie analoghe, e che l'attuazione delle misure cautelari fondate sullo scorrimento della graduatoria ha posto specifiche questioni applicative, connesse alle peculiarità del nuovo sistema di accesso e al necessario coordinamento tra disponibilità dei posti, posizione in graduatoria, assolvimento degli obblighi formativi e organizzazione di attività didattiche ormai concluse;

Ritenuto che le questioni relative al ricalcolo del punteggio, alle modalità dello scorrimento, alla platea dei candidati da prendere in considerazione, alla concreta disponibilità dei posti e alla posizione effettivamente spettante al ricorrente richiedano un accertamento non compatibile con la cognizione sommaria propria della presente fase;

Ritenuto, pertanto, che le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, senza anticipare, nella presente fase, la valutazione delle questioni controverse;

Preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla difesa di parte ricorrente circa la mancata ostensione della griglia di valutazione del ricorrente dalla quale emergerebbe l'esatta attribuzione dei punteggi con riguardo alle risposte a completamento;

Ritenuto di ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere all'ostensione e al contestuale deposito in giudizio della suddetta griglia nel termine di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

Ritenuto, conseguentemente, di fissare per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 marzo 2027;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati in graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso, dei motivi aggiunti - e di eventuali ulteriori motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la *ratio* delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza

e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta

nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto di dover riservare al definitivo ogni statuizione sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 marzo 2027;

- ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati in graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso, dei motivi aggiunti — e di eventuali ulteriori motivi aggiunti — per pubblici proclami, con le modalità indicate in parte motiva;

- ordina alle Amministrazioni resistenti di adempiere all'incombente istruttorio disposto nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Giovanna Vigliotti **Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO